

**COMUNE DI SAN PIERO PATTI**

Città Metropolitana di Messina

Registro

N. 84**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**14-12-2019

Oggetto: Presa d'atto "Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate . Art. 20 d.lgs 175/2016".
(detenute al 31.12.2018).

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di Dicembre con inizio alle ore 12.00, nella sala delle adunanze del Comune.

Alla convocazione in seduta **ordinaria** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
MARTINO Daniela	X		CAMUTI Gian Luca	X	
FORZANO Giuseppe	X		NEPUMACENO Katia	X	
IORE Sergio Gaetano	X		PAGANA Francesco	X	
HAMLAOUI SAPORITO Leila	X		PAGLIAZZO Vincenzina	X	
CATALANO Carmela		X			
INTERDONATO Armando	X				
DI PERNA Lucia	X				
DI BELLA Gianluca	X				

Assegnati n. 12 in carica n. 12 presenti n. 11 Assenti n. 1 =

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i signori:

La dott.ssa MARTINO Daniela nella sua qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e designa scrutatori i Signori:

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Provvidenza Limina
La seduta è pubblica. Sono presenti il Sindaco e gli Assessori:

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Città Metropolitana di Messina

"Area Amministrativa"

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

n. 82

del 10 dicembre 2019

Oggetto: Presa d'atto "Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate . Art. 20 d.lgs 175/2016",
(detenute al 31.12.2018).

Premesso che il comma 611 della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) dispone che, allo scopo di assicurare il coordinamento della spesa pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli Enti Locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette, che permetta di conseguire una riduzione;

Che il Comune di San Piero Patti ha redatto apposito Piano di Razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni Societarie", in ottemperanza alle prescrizioni di Legge dettate dai commi 611 e ss. dell'art. 1 della Legge 190/2014 (Legge Stabilità 2015);

Posto che l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., una ricognizione delle partecipazioni societarie (detenute al 31.12.2018), di cui alla determina sindacale n. 20 del 04.7.2019;

Considerato che il Consiglio Comunale deve prendere atto della suddetta determina sindacale n. 20 del 04.7.2019;

RITENUTO di dover procedere in merito;

VISTO il D.Lvo 18/08/2000 n. 267 recante: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente trascritto,

- 1) Che il Consiglio Comunale prenda atto del Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate (detenute al 31.12.2018), di cui alla determina sindacale n. 20 del 04.7.2019 allegata e facente parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.
- 2) Di procedere alla trasmissione della presente a tutte le Società Partecipate di questo Ente.
- 3) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1-3 e dell'art. 21 del decreto correttivo.
- 4) Di procedere alla pubblicazione del presente atto nelle forme di Legge.
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs n. 267/2000, stante l'urgenza di dare corso ai successivi adempimenti.

Il Segretario Com.le Resp. Area Amm.
D.ssa Limina Provvidenza



IL SINDACO
Salvatore Viterio Fiore



Il Presidente

Pone in discussione l'argomento "Presa d'atto *Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate, art. 20 d.lgs 175/2016 (detenute al 31.12.2018)*" ed espone l'argomento

Sindaco: "desideravo informare il consiglio che il dr. Donato, nuovo revisore, desiderava venire ma aveva già impegni, ci sarà modo in una prossima occasione.

IL CONSIGLIO

Vista la proposta con oggetto "Presa d'atto *Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate, art. 20 d.lgs 175/2016 (detenute al 31.12.2018)*"

Sentiti gli interventi svolti

Visto il d.lgs 267/2000 e ss.mm. e ii

Visto lo Statuto Comunale


Visto l'Orel vigente in Sicilia

Ad unanimità di voti,

DELIBERA

Di prendere atto della proposta "Presa d'atto *Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate, art. 20 d.lgs 175/2016 (detenute al 31.12.2018)*"

Immediatamente esecutiva



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Oggetto: proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 82 del 10/12/2019 sulla "presa d'atto piano di razionalizzazione delle società partecipate . art. 20 D,lgs. 176/2016".

VISTA la proposta deliberativa n.82 del 10 dicembre 2019 ad oggetto "*presa d'atto piano di razionalizzazione delle società partecipate . art. 20 D,lgs. 175/2016(detemute al 31.12.2018)*".

VISTO ed **ESAMINATO** l'allegato (A) relativo alla Determina Sindacale n. 20 del 04.07.2019 con cui veniva formulato il piano di razionalizzazione delle "Società partecipate" art. 20 D.Lgs. 175/2016;

VISTO quanto previsto dalla legge di stabilità per l'anno 2016 al comma 611 con cui si dispone che "*.....gli Enti Locali devono avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette,.....*"

DATO ATTO che il Comune di San Piero Patti ha redatto apposito Piano di Razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie,


DATO ATTO che l'amministrazione comunale ha provveduto ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute alla data del 31.12.2018 di cui alla determina sindacale sopra evidenziata;

CHE il Consiglio Comunale debba necessariamente prendere atto della suddetta determina sindacale ;

RILEVATO che nella proposta deliberativa di cui in oggetto si chiede di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute, dando atto che con tale provvedimento viene mantenuta la partecipazione nelle società , con interventi di razionalizzazione;

RILEVATO che il procedimento seguito nella predetta ricognizione e nella formulazione delle schede ricognitive di cui all'allegato A è formalmente e sostanzialmente corretto e conforme alla normativa richiamata;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

RILEVATO di dover esprimere il presente parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3), del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) ;

VISTA la deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 19 del 19 luglio 2017;

VISTO il D. Lgs. n.175/2016 (TUSP), siccome integrato e modificato dal D. Lgs. n. 100/2017;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

VISTI il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); il D. Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili; lo Statuto comunale; i regolamenti comunali;

L'organo di Revisione Economico Finanziaria ;

FORMULA PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta deliberativa ad oggetto "presa d'atto piano di razionalizzazione delle società partecipate . art. 20 D,lgs. 176/2016".

Santa Teresa di Riva, li 11/122019.

L'organo di Revisione Economico-Finanziaria

Dot. Domenico Donato n.q.



**COMUNE DI
SAN PIERO PATTI**

Registro n. 20 DEL 06.07.2019.

COPIA

ORIGINALE DI DETERMINA SINDACALE

**OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle "Societa' Partecipate" - ART. 20 d.lgs 175/2016 -
(detenute al 31.12.2018).**

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Provincia di Messina

PROPOSTA SINDACALE N° 6

DEL 28 giugno 2019

OGGETTO: **Piano di razionalizzazione delle "Società Partecipate"** – ART. 20 d.lgs 175/2016 -
(detenute al 31.12.2018).

IL SINDACO

Premesso che:

-il comma 611 della legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli *Enti Locali* devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione;

-lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Rilevato che:

-il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

-al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

-il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

-la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013) pertanto, nel caso sia omessa, è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

-anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

-la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

Dato atto che il Comune di San Piero Patti, alla data odierna, partecipa alle seguenti Società:

- ASMEL - quota patrimoniale € 20,00 - quota associativa € 754,00.
- ATO ME 2 S.p.a. - IN LIQUIDAZIONE -.
- CONSORZIO INTERCOMUNALE TINDARI NEBRODI quota annuale € 7.000,00- quota azionaria 5%.
- CONSORZIO A.S.I. - IN LIQUIDAZIONE -.
- GAL NEBRODI PLUS quota di costituzione € 1.000,00 - quota annuale 200,00.
- SRR MESSINA AREA METROPOLITANA SOCIETA' CONSORTILE S.p.a. - quota capitale € 2.057,80 - quota bilancio 2014 € 446,09.
- A.T.I. Messina (Assemblea Territoriale Idrica) - quota percentuale 0,47 - quota annuale 3.082,83

II Le Partecipazioni dell'Ente

Le partecipazioni societarie

Il Comune, alla data del 31.12.2018, partecipa alle seguenti Società

- ASMEL – quota patrimoniale € 20,00 – quota associativa € 754,00.
- ATO ME 2 S.p.a. - IN LIQUIDAZIONE -.
- CONSORZIO INTERCOMUNALE TINDARI NEBRODI quota annuale € 7.000,00- quota azionaria 5%.
- CONSORZIO A.S.I. - IN LIQUIDAZIONE -.
- GAL NEBRODI PLUS quota di costituzione € 1.000,00 – quota annuale 200,00.
- SRR MESSINA AREA METROPOLITANA SOCIETA' CONSORTILE S.p.a. – quota capitale € 2.057,80 - quota bilancio 2014 € 446,09.
- A.T.I. Messina (Assemblea Territoriale Idrica) – quota percentuale 0,47 – quota annuale 3.082,83
- Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

L'adesione agli organismi di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/200Q (TUEL) non sono oggetto del presente Piano.

III Il Piano Operativo di razionalizzazione

Per quanto concerne le forme di partecipazione della gestione dei servizi pubblici essenziali (punto 2 - 7) si riprende quanto rimarcato da codesta *On.le Corte* nella deliberazione n. 61/2016, al paragrafo 3 della pagina 5.

ASMEL

Con delibera di G.M. n. 16 del 24.01.2014 l'Ente ha aderito all'*Asmel* e con delibera di C.C. n. 06 del 21.01.2015 ha aderito all'*Asmecom*.

Forma giuridica: Associazione senza scopo di lucro avente quale scopo quello di stimolare e sostenere l'innovazione e la valorizzazione del sistema delle istituzioni locali valorizzando i principi di sussidiarietà, autonomia e decentramento.

Sede legale: Via San Giovanni Bosco, 13 - Gallarate (VA)

Partita IVA: 03357090129

L'Ente versa una quota annua di partecipazione pari ad € 754,00.

Misure di razionalizzazione: Nessuna, trattandosi di società cui si è aderito per adempiere all'obbligo di legge di cui art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/06 e che ha garantito all'Ente, dal momento dell'adesione, il continuo supporto organizzativo, gestionale e tecnologico nonché adeguate economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese da parte degli Enti soci.

ATO ME 2 SpA in liquidazione

Forma giuridica: Società a totale partecipazione pubblica locale che ha come oggetto sociale la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale nel territorio dell'A.T.O. 2 Messina. Società posta in liquidazione per legge ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.

Forma giuridica: Società per azioni

Sede legale: Strada Statale S.5. Antonio Barcellona PG (ME)

Partita IVA: 02683040832

Numero REA CC.I.AA: 186155

Quota di partecipazione: 1,50 %

Procedura in corso: scioglimento e liquidazione.

Ultimo esercizio approvato anno 2009 con risultanza pari a € 7.299.535,00 - Quota mensile, gravante su questo Ente dall'1 ottobre 2013, € 2.104,20. (così comunicato dall'ATO 2 con nota prot. 3606 del 05 aprile 2016).

Misure di razionalizzazione: Nessuna. Trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

CONSORZIO INTERCOMUNALE TINDARI NEBRODI

Forma giuridica: Consorzio Intercomunale Pubblici Servizi già istituito con decreto dell'Assessorato Regionale Enti Locali n. 301/IX del 20/3/1984 ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 e 60 della legge n. 142 8/6/1990 e L.R. n. 48/91 avente lo scopo di provvedere all'espletamento della gestione associata di uno o più servizi in particolare rivolti alla promozione e sviluppo turistico, culturale, sociale, ambientale e sul piano della salute.

Sede Legale: Via Vittorio Emanuele 2, Patti (ME)

Quota di partecipazione 5%.

L'Ente versa esclusivamente una quota annuale di partecipazione al Consorzio di € 7.000,00.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563- 568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione come segue:

- (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

-(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

-(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

-(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

-(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

Finalità Istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della *Corte dei Conti*.

Considerato che:

-alla data odierna non si intende dismettere alcuna delle società partecipate suindicate, atteso che trattasi, per la maggior parte, di partecipazioni obbligatorie, fatta eccezione per i *ConSORZI* ed il *Gal* di cui si hanno dei vantaggi in termini di servizi,

DETERMINA

I° - di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

II° - di confermare, alla data odierna, la partecipazione di questo Ente alle seguenti Società detenute al 31.12.2018:

- ASMEL - quota patrimoniale € 20,00 - quota associativa € 754,00.
- ATO ME 2 S.p.a. - IN LIQUIDAZIONE -.
- CONSORZIO INTERCOMUNALE TINDARI NEBRODI quota annuale € 7.000,00- quota azionaria 5%.
- CONSORZIO A.S.I. - IN LIQUIDAZIONE -.
- GAL NEBRODI PLUS quota di costituzione € 1.000,00 - quota annuale 200,00.
- SRR MESSINA AREA METROPOLITANA SOCIETA' CONSORTILE S.p.a. - quota capitale € 2.057,80 - quota bilancio 2014 € 446,09.
- A.T.I. Messina (Assemblea Territoriale Idrica) - quota percentuale 0,47 - quota annuale 3.082,83

III° - di dare atto che non è stata attivata alcuna misura per la dismissione delle società sopra riportate, atteso che questo Ente, alla data odierna, non intende dismettere la partecipazione alle società richiamate, in quanto trattasi, per la maggior parte, di partecipazioni obbligatorie, fatta eccezione per i *ConSORZI* ed il *Gal* di cui si hanno dei vantaggi in termini di servizi.

IV° - di dare atto che qualsiasi intervenuta modifica alla presente sarà oggetto di integrazione e/o modifica della stessa relazione e oggetto di comunicazione alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti.

V° - di trasmettere la relazione sui risultati conseguiti al Consiglio Comunale nel rispetto delle prerogative consiliari.

VI° - di trasmettere, altresì, la stessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e di procedere alla pubblicazione sul sito informatico del Comune nella Sezione "Amministrazione trasparente".

VII° - di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio *on-line* del Comune di San Piero Patti.

IL RESP. AREA RAGIONERIA
D.ssa Limina Provvidenza

IL SINDACO
Salvatore Vittorio Fiore

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

(Articolo 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

INTEGRAZIONE DATI RELAZIONE TECNICA

I. Introduzione Generale

Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato, la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Nella fattispecie si evidenzia che con determina sindacale n. 23 del 16.11.2015 è stato approvato il "*Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate*".

Attuazione

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Considerato che:

-alla data odierna non si intende dismettere alcuna delle società partecipate suindicate, atteso che trattasi, per la maggior parte, di partecipazioni obbligatorie, fatta eccezione per i *ConSORZI* ed il *Gal* di cui si hanno dei vantaggi in termini di servizi,

DETERMINA

I° - di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

II° - di confermare, alla data odierna, la partecipazione di questo Ente alle seguenti Società detenute al 31.12.2018:

- ASMEL – quota patrimoniale € 20,00 – quota associativa € 754,00.
- ATO ME 2 S.p.a. - IN LIQUIDAZIONE -.
- CONSORZIO INTERCOMUNALE TINDARI NEBRODI quota annuale € 7.000,00- quota azionaria 5%.
- CONSORZIO A.S.I. - IN LIQUIDAZIONE -.
- GAL NEBRODI PLUS quota di costituzione € 1.000,00 – quota annuale 200,00.
- SRR MESSINA AREA METROPOLITANA SOCIETA' CONSORTILE S.p.a. – quota capitale € 2.057,80 - quota bilancio 2014 € 446,09.
- A.T.I. Messina (Assemblea Territoriale Idrica) – quota percentuale 0,47 – quota annuale 3.082,83

III° - di dare atto che non è stata attivata alcuna misura per la dismissione delle società sopra riportate, atteso che questo Ente, alla data odierna, non intende dismettere la partecipazione alle società richiamate, in quanto trattasi, per la maggior parte, di partecipazioni obbligatorie, fatta eccezione per i *ConSORZI* ed il *Gal* di cui si hanno dei vantaggi in termini di servizi.

IV° - di dare atto che qualsiasi intervenuta modifica alla presente sarà oggetto di integrazione e/o modifica della stessa relazione e oggetto di comunicazione alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti.

V° - di trasmettere la relazione sui risultati conseguiti al Consiglio Comunale nel rispetto delle prerogative consiliari.

VI° - di trasmettere, altresì, la stessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e di procedere alla pubblicazione sul sito informatico del Comune nella Sezione "Amministrazione trasparente".

VII° - di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio *on-line* del Comune di San Piero Patti.

IL RESP. AREA RAGIONERIA
D.ssa *Limina Provvidenza*

IL SINDACO
Salvatore Vittorio Fiore

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
(Articolo 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

INTEGRAZIONE DATI RELAZIONE TECNICA

I. Introduzione Generale

Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato, la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Nella fattispecie si evidenzia che con determina sindacale n. 23 del 16.11.2015 è stato approvato il "*Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate*".

Attuazione

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563- 568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione come segue:

- (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

-(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

-(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

-(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

-(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

Finalità Istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della *Corte dei Conti*.

II Le Partecipazioni dell'Ente

Le partecipazioni societarie

Il Comune, alla data del 31.12.2018, partecipa alle seguenti Società

- ASMEL – quota patrimoniale € 20,00 – quota associativa € 754,00.
- ATO ME 2 S.p.a. - IN LIQUIDAZIONE -.
- CONSORZIO INTERCOMUNALE TINDARI NEBRODI quota annuale € 7.000,00- quota azionaria 5%.
- CONSORZIO A.S.I. - IN LIQUIDAZIONE -.
- GAL NEBRODI PLUS quota di costituzione € 1.000,00 – quota annuale 200,00.
- SRR MESSINA AREA METROPOLITANA SOCIETA' CONSORTILE S.p.a. – quota capitale € 2.057,80 - quota bilancio 2014 € 446,09.
- A.T.I. Messina (Assemblea Territoriale Idrica) – quota percentuale 0,47 – quota annuale 3.082,83
- Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

L'adesione agli organismi di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/200Q (TUEL) non sono oggetto del presente Piano.

III Il Piano Operativo di razionalizzazione

Per quanto concerne le forme di partecipazione della gestione dei servizi pubblici essenziali (punto 2 - 7) si riprende quanto rimarcato da codesta *On.le Corte* nella deliberazione n. 61/2016, al paragrafo 3 della pagina 5.

ASMEL

Con delibera di G.M. n. 16 del 24.01.2014 l'Ente ha aderito all'*Asmel* e con delibera di C.C. n. 06 del 21.01.2015 ha aderito all'*Asmecom*.

Forma giuridica: Associazione senza scopo di lucro avente quale scopo quello di stimolare e sostenere l'innovazione e la valorizzazione del sistema delle istituzioni locali valorizzando i principi di sussidiarietà, autonomia e decentramento.

Sede legale: Via San Giovanni Bosco, 13 – Gallarate (VA)

Partita IVA: 03357090129

L'Ente versa una quota annua di partecipazione pari ad € 754,00.

Misure di razionalizzazione: Nessuna, trattandosi di società cui si è aderito per adempiere all'obbligo di legge di cui art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/06 e che ha garantito all'Ente, dal momento dell'adesione, il continuo supporto organizzativo, gestionale e tecnologico nonché adeguate economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese da parte degli Enti soci.

ATO ME 2 SpA in liquidazione

Forma giuridica: Società a totale partecipazione pubblica locale che ha come oggetto sociale la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale nel territorio dell'A.T.O. 2 Messina. Società posta in liquidazione per legge ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.

Forma giuridica: Società per azioni

Sede legale: Strada Statale S.5. Antonio Barcellona PG (ME)

Partita IVA: 02683040832

Numero REA CC.I.AA: 186155

Quota di partecipazione: 1,50 %

Procedura in corso: scioglimento e liquidazione.

Ultimo esercizio approvato anno 2009 con risultanza pari a € 7.299.535,00 - Quota mensile, gravante su questo Ente dall'1 ottobre 2013, € 2.104,20. (così comunicato dall'ATO 2 con nota prot. 3606 del 05 aprile 2016).

Misure di razionalizzazione: Nessuna. Trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

CONSORZIO INTERCOMUNALE TINDARI NEBRODI

Forma giuridica: Consorzio Intercomunale Pubblici Servizi già istituito con decreto dell'Assessorato Regionale Enti Locali n. 301/IX del 20/3/1984 ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 e 60 della legge n. 142 8/6/1990 e L.R. n. 48/91 avente lo scopo di provvedere all'espletamento della gestione associata di uno o più servizi in particolare rivolti alla promozione e sviluppo turistico, culturale, sociale, ambientale e sul piano della salute.

Sede Legale: Via Vittorio Emanuele 2, Patti (ME)

Quota di partecipazione 5%.

L'Ente versa esclusivamente una quota annuale di partecipazione al Consorzio di € 7.000,00.



La struttura gestionale è composta da un Presidente e n. 04 componenti il Consiglio di Amministrazione. Questo organo istituzionale è affiancato dall'Assemblea consortile composta da n. 13 componenti nelle persone dei Sindaci pro-tempore dei Comuni consorziati. Tutte le spese per gli emolumenti sono a carico del Consorzio che ne fissa la misura con delibera di assemblea consortile. Le spese per il funzionamento del consorzio sono coperte con la quota consortile annuale dei Comuni aderenti.

Misure di razionalizzazione: Nessuna, trattandosi di società costituita per valorizzare e potenziare le capacità *turistico-culturali* del territorio, perseguendo finalità condivise con i Comuni aderenti.

CONSORZIO A.S.I

Forma giuridica: Consorzio- Statuto approvato con D.P.Reg. 7/12/1983, n. 1/5A (in G.U.R.S. 1° Giugno 1974, n. 29) il Consorzio Tirreno per il Nucleo di Industrializzazione della provincia di Messina è stato trasformato in Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della provincia di Messina.

Enti partecipanti: Amministrazione Provinciale, Camera di Commercio, Comuni di: Messina, Barcellona P.G., Caronia, Floresta, Milazzo, Monforte S.G., Montagnareale, Montalbano Ellcona, Pace del Mela, Patti, Rometta, S. Filippo del Mela, S. Pier Niceto, S. Piero Patti, S. Agata di Militello, Saponara, Spadafora, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tortorici, Ucria, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena, Associazione degli Industriali, C.N.A., A.P.I., C.I.S.L., C.I.S.N.A.L., U.I.L., E.N.I..

Sede legale: Centro Direzionale Polo Artigianale Larderìa Messina (ME)

*Procedura in corso: In liquidazione.

Quota annuale € 5.621,65.

Misure di razionalizzazione: Nessuna. Trattandosi di società in liquidazione.

Non si dispone dei dati contabili in quanto l'IRSAP, con nota prot. 11482 del 06.4.2016 ha comunicato che gli organi consortili sono stati sciolti con DPRS n. 143/S.G. del 30.03.2012 .

GAL NEBRODI PLUS

Forma Giuridica: E' costituita ai sensi degli artt. 36 e segg. c.c. l'Associazione denominata "G.A.L. - Gruppo di Azione Locale Nebrodi Plus". L'Associazione è iscritta nel registro delle Persone Giuridiche della Regione Sicilia giusto D.D.G. n. 575, Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura, Servizio IV interventi di sviluppo rurale ed azioni leader, del 25 maggio 2011. L'Associazione indirizza le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio economico e territoriale dell'area, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico - amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale. Essa opererà in particolare, senza che l'elenco costituisca limitazione nei seguenti ambiti: A. animazione e promozione dello sviluppo rurale. B. formazione professionale ed aiuti all'occupazione. C. formazione dello sviluppo turistico ed agriturismo nelle zone rurali. D. sostegno alle piccole e medie imprese, all'artigianato ed ai servizi zionali. E. valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari tipici locali. F. conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. G. innovazione e sviluppo delle attività produttive e di servizio, attraverso l'impiego di tecnologie innovative. H. consulenze e ricerche in campo socio-economico, architettonico, storico - artistico, territoriale e ambientale.

Sede Legale: Piazza Duomo Sant'Agata di Militello (ME) presso l'Ente Parco dei Nebrodi.

Partita Iva: 02740780834

La compagine gestionale è composta da n. 1 Presidente e n. 1 Vicepresidente. N. 7 componenti il Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei Soci.

Quota di partecipazione: quota costituzione € 1.000,00 ed € 200,00 quale quota di partecipazione annua.

Quota di fatturato realizzato in favore dell'Ente o degli Enti partecipanti: 0,00

Non si dispone dei dati contabili del Consorzio non essendo stati pubblicati sul sito. Gli stessi sono stati regolarmente richiesti ma a tutt'oggi risultano non pervenuti.

L'Ente ritiene indispensabile la partecipazione a queste forme di associazionismo in quanto la realtà territoriale locale potrebbe trarne vantaggio e trovare risposte e soluzioni logistiche adeguate con ottimali ripercussioni sul territorio e sull'intera collettività. Dal precedente quadro esemplificativo emerge la partecipazione ristretta a poche forme di associazionismo di comprovata utilità per il perseguimento delle finalità istituzionali, funzionali e di servizio e

11

12

13

14

15

avendo riguardo all'analisi pluriennale dei costi e benefici, può concludersi che il risultato gestionale rispetta il principio di economicità.

S.R.R. MESSINA Messina Provincia - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.

La società consortile denominata "Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Messina Provincia, Società consortile per azioni esercita le funzioni previste negli artt. 200, 202 e 203 del decreto legislativo del 3 Aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/10 e con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. n. 9/10, nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 11 - Messina Provincia - individuato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 luglio 2012, n. 531.

Forma giuridica: Società consortile per azioni

Sede legale: Corso Cavour Messina

Codice fiscale - p.IVA: 03279530830

Data atto di costituzione: 27.09.2013

Il Comune di San Piero Patti partecipa al capitale sociale con una quota pari all' 1,71 %.

- Quota capitale € 2.057,80 - quota bilancio 2014 € 446,09.

- Il bilancio 2014 della SRR Messina Provincia registra una perdita pari ad € 2.763,00 (così come comunicato con nota n/s prot. 3670 del 26.3.2016).

Misure di razionalizzazione: Nessuna, trattandosi di società costituita per legge.

A.T.I. Messina

Assemblea Territoriale Integrata.

Società a capitale interamente pubblico.

Sede legale: Corso Cavour, 86 - 98122 Messina (ME)


Codice fiscale - 97126260831

Il Comune di San Piero Patti partecipa al capitale sociale con una quota pari allo 0,47 %.

- Quota annuale € 3.082,83.

Misure di razionalizzazione: Nessuna, trattandosi di società costituita per legge.

Il Responsabile dell'Area Ragioneria
D.ssa Limina Provvidenza



•

•

In ordine all'acclusa proposta di determina sindacale , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere: favorevole
Data..... Il Responsabile

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiaro: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data..... Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data..... Il Responsabile

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di E , trova copertura finanziaria alla MISSIONEPROGRAMMA.....TITOLO.....
CAPITOLO P.E.G.....del bilancio 2018

Data..... Il Ragioniere

DETERMINA SINDACALE N.

DEL

OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle "Società Partecipate" – ART. 20 d.lgs 175/2016- (detenute al 31.12.2018).

IL SINDACO

VISTA la proposta che precede;

VISTO l'art. 13 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7 così come integrato dall'art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26, il quale riserva al Sindaco tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza degli altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del Segretario e dei dirigenti;

ACCERTATO che nella competenza residuale riservata al Sindaco in forza della sopra richiamata norma, rientrano le attribuzioni di cui al presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la circolare N. 2 dell'11/4/92;

VISTI i pareri favorevoli e le attestazioni contestualmente sopra espressi ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

VISTE le altre vigenti disposizioni di legge in materia;

RITENUTO dover provvedere in merito,

DETERMINA

- Di assumere definitivamente, acquisiti i pareri favorevoli di rito, la proposta di determina sopra riportata che si intende qui ad ogni effetto integralmente trascritta.

IL SINDACO
Salvatore Vittorio Fiore

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 05.07.2019

E fino al 20.07.2019

L'Addetto

F. DI DIO GIOVANNI

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifico, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 05.07.2019

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta pubblicata all'Albo Pretorio on- line per 15 gg. consecutivi

Dal 05.07.2019 al 20.07.2019

Li _____

F. DI DIO Il Segretario Comunale

Provvidenza LIMINA

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : favorevole

Data 10-12-2019

Il Responsabile

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiaro: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data.....

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data 10-12-2019

Il Responsabile

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA


Che la complessiva spesa di E trova copertura finanziaria MISSIONE
PROGRAMMA.....TITOLO.....
CAPITOLOdel bilancio 201_(Imp. Provv. n. _____)

Data.....


Il Ragioniere

Il presente verbale, dopo lettura si sottoscrive per conferma


Il Consigliere Anziano



Il Presidente



Il Segretario Comunale



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 17-12-2019
E fino al 01-01-2020

L'Addetto
F.b. Giovanni Di Dio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 17-12-2019

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi
E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal 17-12-2019 al 01-01-2020

Li _____

Il Segretario Comunale
F.L. Dott.ssa Provvidenza Limina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale il 17-12-2019

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 14-12-2019

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;;

Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16, L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, Li 14-12-2019

Il Segretario Comunale
F.L. Dott.ssa Provvidenza Limina